

due sistemi, il primo ha il vantaggio di attenuare il contrasto fra l'interesse della nave e l'interesse personale dei marinai, conclude dicendo che, se si volesse tener conto della natura straordinaria dei servizi resi da questi ultimi per effettuare il salvataggio, bisognerebbe allora porre dei precisi limiti all'applicazione di una tale eccezione, per rendere meno probabili i danni previsti dal legislatore tedesco (1635).

287. - *Posizione del diritto tedesco, inglese ed olandese.* — Sono, appunto, questi saggi consigli, e non già il rigore del sistema germanico, che la Corte d'Appello di Firenze ha seguito in una sua sentenza recentissima, decidendo che, una volta sciolto il contratto d'arruolamento (scioglimento causato, nella fattispecie, dall'abbandono della nave da parte del capitano e dell'equipaggio), il salvamento compiuto dal marinaio imbarcato deve considerarsi come fatto di un terzo, agli effetti del premio d'assistenza (1636).

D'altro canto, in Germania, pur escludendo la legge dal premio d'assistenza l'equipaggio in ogni caso, non ne è invece escluso il pilota obbligatorio, considerato come un terzo rispetto alla nave (1637). Anche in Inghilterra si riconosce al pilota obbligatorio o facoltativo il diritto all'indennità di assistenza, specialmente per il fatto che esso non fa parte dell'equipaggio (1638): non occorre, dunque, come per questo, la rottura del contratto, bastando la sola prestazione di servizi eccezionali, come nella pratica nord-americana.

(1635) F. BERLINGIERI, *cit.*, p. 36, 37, n. 4.

(1636) Appello Firenze, 30 giugno 1931, *Dir. mar.*, 1931, p. 376. - Nello stesso senso: Alta Corte di Giustizia, 26 marzo 1923, *The Times Law Reports*, 39, 356; *The Florance*, 16 *Jur.* 572; *The Sappho*, 3 *P. C.*, 690; *The Le Jonet*, 3 *A. e E.* 556; *Mason v. Ship Le Blaireau*, 2 *Cranch.* 239; *Herbert v. Drogan*, 10 *Peters* 108.

(1637) Trib. Sup. di Amburgo e Trib. di Ritzbüttel, *Hans. Ger., Hbl.*, 1869, 155, 166 e 54; SCHAPS, *Das deutsche Seerecht*, *cit.*, nota 22 sul § 740. - Cfr. BRANDIS, *Das deutsche Seerecht*, 2, 133.

(1638) Alta Corte di Giustizia, 14 febbraio 1923, *Lloyd's List Law Reports*, XIV, 276.